

n. 68 del 21/05/2010



21/05/2010  
Il Dirigente  
1876

**AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO**  
**SETTORE TUTELA AMBIENTE**  
**SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI**

Municipio del Piemonte  
e delle Province  
MARCA DA BOLLO  
€43,86  
QUARANTATRE/86  
00020754 00002EFO WDDPE001  
00061501 24/05/2010 11:42:39  
0001-00010 8CF7424A850FD838  
IDENTIFICATIVO : 01890236321490



**OGGETTO:** D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 24/02 - D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998: rilascio autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per operazioni di recupero (R5 e R13 dell'All. C del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) di rifiuti speciali non pericolosi, in capo alla Ditta ROSSELLO COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale nel Comune di Neive, in Via Boglietto, 15.

(Rif. Pratica archivio n. 1876 classifica 3.5.3)

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- in data 18 marzo 2010 è pervenuta istanza da parte della Ditta ROSSELLO COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Neive, Via Boglietto, 15 – Partita I.V.A. 03118020043 - intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di impianto mobile di frantumazione di rifiuti speciali non pericolosi, per lo svolgimento delle operazioni di recupero R5 e R13 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06;
- in data 29 aprile 2010, è stata convocata la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., alla quale sono stati invitati, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Responsabile del Servizio Provinciale – Divisione Tecnica – della Provincia di Cuneo, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, nonché la Ditta ROSSELLO COSTRUZIONI S.r.l., in qualità di richiedente l'autorizzazione e, per conoscenza, il Comune di Neive, l'Assessorato Ambiente – Settore Tecnologie di Smaltimento e Recupero – della Regione Piemonte e le Province Piemontesi;
- alla predetta Conferenza Provinciale, hanno partecipato:
  1. il Dirigente, in qualità di Presidente della Conferenza ed un Istruttore Tecnico, per il Settore Tutela Ambiente della Provincia;
  2. il Direttore Tecnico e un dipendente per la Ditta ROSSELLO COSTRUZIONI S.r.l.;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con l'acquisizione dei pareri favorevoli, al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in questione, previa trasmissione, da parte dell'istante, di chiarimenti;
- con la nota prot. n. 33620 del 29 aprile 2010 con cui la Provincia ha chiesto l'invio della documentazione integrativa, volta a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;
- la Ditta ROSSELLO COSTRUZIONI S.r.l. ha trasmesso, in data 7 maggio 2010, la documentazione integrativa richiesta;

- sono state esaminate, da parte del personale tecnico del Servizio Gestione Rifiuti, le integrazioni fornite dalla Ditta ROSSELLO COSTRUZIONI S.r.l e ritenute esaurienti ed utili al fine del rilascio del presente provvedimento;

- l'impianto oggetto di autorizzazione è il seguente:

1. marca: marca BL PEGSON LIMITED – modello EUROTRAK – n. serie QM014123;

- le tipologie di rifiuti autorizzate al trattamento dell'impianto sono riportate nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- la richiesta di esercizio riguarda il recupero di rifiuti speciali non pericolosi ottenuti dalla frantumazione riconducibili alle seguenti tipologie omogenee di codici C.E.R.:

Categorie omogenee distinte per Codici C.E.R.	Codici C.E.R.	Quantitativo annuo
A	10 13 11, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 08 02, 17 01 07, 17 09 04, 20 03 01	4500
B	10 12 01, 10 12 06, 10 12 08	25
C	10 12 03, 10 12 06, 10 12 08	25
D	17 03 02, 20 03 01	750
E	17 05 04, 17 01 07	300
F	17 05 04	350

- le materie prime secondarie ottenute dalla frantumazione e vagliatura dei codici C.E.R. 10 13 11, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 08 02, 17 01 07, 17 09 04, 20 03 01 devono possedere caratteristiche conformi all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n.<sup>10</sup> UL/2005/5205 ed eventuali modifiche e/o integrazioni;

**Ritenuto** che sussistano i presupposti stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi fino al **30/04/2020**;

**Visto:**

- la Legge Regionale 26/04/2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- la Legge n. 70 del 25.01.1994 avente ad oggetto "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione dei sistemi di ecogestione e di audit ambientale", fatta salva dall'art. 189, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29.01.2008;

- che il succitato Testo Unico in materia ambientale comporta l'abrogazione del Decreto Legislativo 05.02.1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e s.m.i.;

- l'art. 177, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che stabilisce che le Regioni adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta (Norme in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del succitato Decreto entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso;

- la Legge Regionale 24.10.2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti" e s.m.i.;

- che l'art. 208, comma 15, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede - come già l'art. 27 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. - il rilascio di un'autorizzazione per l'esercizio di impianti mobili di recupero rifiuti, di competenza della Regione ove l'interessato ha la sede legale;

- che l'art. 3 della L.R. 24/2002 e s.m.i. attribuisce alle Province anche tale competenza;

- che l'art. 265, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. fa salve - fino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme attuative del decreto stesso - le norme regolamentari che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti;

- il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 30 luglio 1997, n. 436-11546;

- il Programma provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale 21 dicembre 1998, n. 142/5;

- la D.G.R. n. 25-24837 del 15.06.1998 recante "D.Lgs. n. 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività";

- la D.G.P. n. 516 dell'1.06.1999 avente per oggetto "D. Lgs. 22/97 - L.R. 59/95 - D. Lgs. 29/93 e s.m.i. Riconoscimento competenze dirigenziali nel Settore Tutela Ambiente";

- la D.G.R. n. 20-192 del 26.06.2000 "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97", come successivamente modificata ed integrata;

- la D.G.P. n. 796 del 12.11.2003 avente per oggetto "D.G.P. n. 402 del 26 maggio 1998 recante "L. 241/90 - D.Lgs. 22/97 - L.R. 59/95: Conferenze Provinciali in materia di gestione rifiuti. Adozione iter procedurali". Modifica ed integrazione procedure autorizzative";

- con Deliberazione 1° febbraio 2000, il Comitato nazionale dell'Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ha deliberato i "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti", tuttavia all'art. 2 del suddetto provvedimento si stabilisce che l'efficacia della stessa decorre dalla data di entrata in vigore del Decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato, di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 22/97 e s.m.i.;

- l'impossibilità di iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati nell'art. 208, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività non possa costituire motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, dato che il problema posto può trovare soluzione solo conseguentemente alla definizione della normativa statale;

- che, nelle more dell'adozione del decreto sulle garanzie finanziarie per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7, ai sensi dell'art. 10 della D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998, di prevedere la possibilità di richiedere la presentazione di garanzie finanziarie, nei casi in cui la normativa vigente lo preveda per la specifica attività relativa alla singola campagna dell'impianto, a favore dell'Ente competente a ricevere la relativa comunicazione;

- altresì che l'istante:
  1. deve ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione dei rifiuti, che deve essere compilato nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. n. 145 del 01.04.1998, fatto salvo dall'art. 193, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  2. deve provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in conformità al D. M. n. 148 del 01/04/1998, fatto salvo dall'art. 190, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  3. è tenuto a comunicare annualmente all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, secondo le modalità previste dalla Legge 25/01/94, n. 70 per le comunicazioni al Catasto dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che l'autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che, per lo svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti, devono essere adempite tutte le condizioni previste dal medesimo comma 15 dell'art. 208 succitato;
- che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- che l'autorizzazione rilasciata non esonera dall'espletamento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per le singole campagne di attività per le quali la normativa vigente lo preveda specificatamente;
- che, in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività, è fatto salvo quanto stabilito dalla normativa in materia, oltre che di carattere ambientale, di tutela della salute dell'uomo, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;
- visto il decreto presidenziale prot. n. 68967 del 23 dicembre 2009;
- visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- visto lo Statuto provinciale vigente;
- visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

#### DISPONE

- 1) di autorizzare**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h), della L.R. 24/2002 e dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in capo alla Ditta ROSSELLO COSTRUZIONI S.r.l, con sede legale nel Comune di Neive in Via Boglietto, 15 - P. IVA e Codice Fiscale 03118020043 – l'esercizio di n.º 1 impianto mobile, per effettuare le operazioni di recupero **"R5 e R13"** dell'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di rifiuti speciali non pericolosi, **nel rispetto delle prescrizioni di cui agli Allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante della presente determinazione;**
- 2) di stabilire** che la presente autorizzazione **ha durata sino al 30/04/2020** e che, per il rinnovo della stessa, l'istante deve inoltrare all'Autorità competente, **almeno 180 giorni prima della scadenza suddetta**, documentata domanda di rinnovo, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto e del suo utilizzo, nonché dagli eventuali provvedimenti adottati da altre Regioni in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti;
- 3) di dare atto** che la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 4) di dare atto** che, per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'interessato, almeno 60 giorni prima

dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione, l'ulteriore documentazione richiesta e, una volta emanato l'apposito Decreto di cui in premessa, l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

**5) di evidenziare** che, per le singole campagne di attività, è fatta salva l'applicazione della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, nei casi previsti dalla normativa vigente;

**6) di dare atto** che, nei casi in cui la normativa preveda per la specifica attività relativa alla singola campagna dell'impianto, la presentazione di garanzie finanziarie all'Autorità competente a ricevere la relativa comunicazione, le stesse devono essere presentate ed accettate prima dell'inizio della campagna di attività;

**7) di dare atto che** il Responsabile Tecnico dell'impianto è il Geol. Rossello Elisa, nata a Canelli (AT) il 04/04/1977 residente in Torino, Via Principe Tommaso 21, il quale deve possedere i requisiti prescritti dalla legge per svolgere le mansioni oggetto della presente autorizzazione;

**8) di dare atto** che la Ditta dovrà, ai sensi del comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., essere obbligatoriamente iscritta all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, una volta emanato l'apposito decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato;

**9) di dare** altresì atto che il presente provvedimento, come specificato nella D.G.R. n. 25-24837 del 16/06/1998, si configura come un'autorizzazione all'esercizio e, pertanto, non deve essere considerato né come un'approvazione progettuale, né come un'omologa dell'impianto mobile;

**10) di dare atto che** il presente provvedimento viene trasmesso, per opportuna conoscenza, alla Regione Piemonte ed alle altre Regioni, alle Province piemontesi ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla luce di quanto indicato al punto 4) della D.G.R. n. 25-24837 del 15.06.1998, debitamente aggiornato a seguito dell'emanazione della L.R. 44/00;

**11) di dare infine atto che**, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso ordinario al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i termini previsti dalla legge.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Luciano FANTINO

Estensore:  
pbr  


## ALLEGATO 1

### **PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTO MOBILE DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (OPERAZIONI DI RECUPERO R5 ED R13 DELL'ALLEGATO C ALLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/06 e s.m.i.), IN CAPO ALLA DITTA ROSSELLO COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI NEIVE.**

L'impianto mobile deve essere esercito e gestito secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della Ditta, purché compatibili con le seguenti, ulteriori prescrizioni:

1. l'istante deve provvedere alla tenuta di un registro finalizzato all'annotazione degli interventi manutentivi dell'impianto, con fogli numerati e datati, con specificazione del tipo di intervento effettuato;
2. dalla frantumazione e vagliatura dei rifiuti di cui ai codici C.E.R. 10 13 11, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 08 02, 17 01 07, 17 09 04, 20 03 01 deve essere ottenuta una materia prima secondaria conforme alle caratteristiche dell'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n.º UL/2005/5205 ed eventuali sue modifiche e/o integrazioni;
3. i materiali recuperati derivanti dall'attività dell'impianto devono possedere caratteristiche merceologiche corrispondenti alla normativa tecnica di settore o comunque nelle forme usualmente commercializzate. Il possesso dei requisiti di conformità chimico-fisica deve essere dimostrato da idonea certificazione analitica, a firma di tecnico abilitato;
4. è vietata la miscelazione tra le seguenti categorie omogenee di rifiuti:

<b>Categorie omogenee distinte per Codici C.E.R.</b>	<b>Codici C.E.R.</b>	<b>Quantitativo annuo</b>
A	10 13 11, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 08 02, 17 01 07, 17 09 04, 20 03 01	4500
B	10 12 01, 10 12 06, 10 12 08	25
C	10 12 03, 10 12 06, 10 12 08	25
D	17 03 02, 20 03 01	750
E	17 05 04, 17 01 07	300
F	17 05 04	350

5. il deposito temporaneo dei rifiuti trattati deve essere effettuato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee ed in area già dotata di sistemi di ripresa di eventuali sversamenti;
6. per il deposito temporaneo di tutti i rifiuti derivanti dalla propria attività, non contemplati nell'Allegato 2, l'istante deve rispettare i dettami dell'art. 183, commi 2 e 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

7. l'istante deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati gli eventuali rifiuti prodotti dalle attività di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di gestione rifiuti o che comunque siano in regola con quanto stabilito dalla normativa suddetta. E' fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti ed al loro deposito temporaneo;
8. l'istante deve essere in grado di fornire agli Enti di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche degli eventuali rifiuti provenienti dalle attività di trattamento, le relative modalità di stoccaggio, la/e destinazione/i finale/i e le modalità di conferimento. Della/e destinazione/i suddetta/e deve essere nota la natura, lo stato autorizzativo e l'operatività; in particolare l'istante deve dimostrare la conferibilità dei rifiuti alla/e destinazione/i prevista/e;
9. l'istante deve comunicare alla Provincia di Cuneo il nominativo e la qualifica del responsabile tecnico dell'impianto una volta che sarà operativa l'iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori Ambientali;
10. gli aspetti relativi alla necessità di un presidio continuo delle operazioni di trattamento, da parte di un competente operatore, devono essere valutati in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività;
11. nell'ambito di ogni campagna di attività dell'impianto mobile, deve essere prelevato un campione rappresentativo del prodotto ottenuto, da sottoporre al test di cessione di cui all'Allegato 3 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e di cui deve essere certificata la granulometria e la resistenza;
12. è fatto tassativo divieto al trattamento nell'impianto mobile di rifiuti diversi dalle tipologie autorizzate, in particolare di rifiuti classificati pericolosi (es.: amianto, composti a base di amianto, etc);
13. tutte le fasi devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse in atmosfera;
14. deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività svolta nell'impianto;
15. nell'esercizio dell'impianto mobile devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare:
  - deve essere evitata la perdita accidentale di rifiuti o l'abbandono di rifiuti, anche in fase di movimentazione e/o trasporto;
  - deve essere evitata l'emanazione di eventuali odori sgradevoli;
16. qualora venissero accertati inconvenienti dovuti ad eventuali odori sgradevoli, la Ditta è tenuta ad adottare tutti i sistemi necessari ad eliminare tali inconvenienti. I sistemi da adottarsi devono essere concordati con i competenti Organi di controllo;
17. le operazioni di carico e scarico rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo;
18. nell'utilizzo dell'impianto mobile devono essere rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i limiti di cui sopra deve essere richiesta, al Comune territorialmente competente, l'opportuna deroga prevista per le attività temporanee dall'art. 6, comma 1, lettera h), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
19. l'istante deve adottare tutte le misure tecniche per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione dei lavoratori alle emissioni sonore D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
20. l'istante deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
21. in ordine alla caratterizzazione dei rifiuti oggetto di recupero, la Ditta deve notificare alle Province ed ai Dipartimenti dell'A.R.P.A. competenti per territorio situazioni negative riscontrate a

- seguito dei controlli effettuati e deve conformarsi alle decisioni degli Enti suddetti circa le misure cautelative ed ai termini di attuazione delle medesime. Si richiama al riguardo, in particolare, l'aspetto relativo all'effettuazione del test di cessione stabilito dalla normativa vigente, in relazione ad operazioni di recupero ambientale;
22. la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
23. devono essere disponibili mezzi di rapido intervento nell'eventualità che, durante l'impiego degli impianti, si sviluppi un incendio;
24. l'istante deve attenersi a quanto prescritto dagli Enti competenti in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività. E' fatto obbligo, in particolare, di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli Organi di controllo, anche per quanto attiene eventuali monitoraggi ambientali;
25. per le campagne di attività effettuate nel territorio della Regione Piemonte, per quanto riguarda l'ammissione dei rifiuti agli impianti devono essere effettuate verifiche preliminari - sulla compatibilità sia tra rifiuti e impianti, sia tra i rifiuti risultanti dall'attività e la loro destinazione - alla luce di quanto prescritto dalla D.G.R. n. 25-24837 del 15.06.1998 (in particolare, con riferimento al punto 6 della citata Deliberazione). Per le campagne di attività svolte nelle altre Regioni d'Italia devono essere utilizzati i criteri stabiliti dalle rispettive normative regionali;
26. i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili alle Autorità di Controllo;
27. tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, nonché verificare la necessità di riparazioni e sostituzioni;
28. l'esercizio degli impianti deve essere affidato a personale tecnico qualificato ed aggiornato progressivamente mediante la programmazione e lo svolgimento di percorsi di formazione;
29. la presente autorizzazione fa salvo il conseguimento di ogni atto o provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;
30. la Ditta deve, in ogni caso, garantire l'assunzione di tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nonché poter dimostrare, a richiesta dell'Autorità competente, di aver provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza ed all'informazione, all'addestramento ed all'equipaggiamento, ai fini di sicurezza, dell/i dipendente/i e di coloro che accedono al cantiere per motivi di lavoro;
31. in caso di variazioni, nell'ambito dell'attività autorizzata - ivi comprese la ragione ed il nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto - è fatto obbligo di comunicazione in merito, entro 20 giorni, alla Provincia di Cuneo. Deve comunque essere richiesta, ove necessario, nuova autorizzazione;
32. l'eventuale **domanda di rinnovo** della presente autorizzazione deve essere inoltrata alla Provincia di Cuneo, almeno **180 giorni prima della scadenza del presente provvedimento**, corredata da una relazione sullo stato di fatto degli impianti e del loro utilizzo, nonché dagli eventuali provvedimenti adottati da altre Regioni in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti;

33. tutte le prescrizioni previste dalla normativa in materia di rifiuti, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;
34. copia della presente autorizzazione deve essere conservata presso la sede legale ed operativa della Ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia dell'autorizzazione deve essere disponibile presso gli impianti;
35. sono comunque fatti salvi i diritti di terzi.

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'adozione, a seconda della gravità delle infrazioni, di un provvedimento di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione - ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - e dalla normativa vigente.

## ALLEGATO 2

**DITTA: ROSSELLO COSTRUZIONI S.R.L.** con sede legale nel Comune di Neive, Via Boglietto, 15 – Partita I.V.A. 03118020043;

**OPERAZIONI AUTORIZZATE: R13 e R5** Allegato C) alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

**IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE AUTORIZZATO:**

- marca: marca BL PEGSON LIMITED – modello EUROTRAK – n. serie QM014123;

**RIFIUTI AUTORIZZATI ALLA FRANTUMAZIONE ED EVENTUALE VAGLIATURA:**

Categorie omogenee distinte per Codici C.E.R.	Codici C.E.R.	Quantitativo annuo
A	10 13 11, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 08 02, 17 01 07, 17 09 04, 20 03 01	4500
B	10 12 01, 10 12 06, 10 12 08	25
C	10 12 03, 10 12 06, 10 12 08	25
D	17 03 02, 20 03 01	750
E	17 05 04, 17 01 07	300
F	17 05 04	350